Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 7 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2240)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1945.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I.;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 368, con il quale sono state apportate modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I.;

Viste le designazioni fatte dagli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), fino al 30 giugno 1948, i signori:

Giacone avv. Mario;
Giannelli prof. Aristide;
Gioia dott. Franco;
Marconi rag. Giuseppe;
Romanelli prof. Vincenzo Maria.

Art. 2.

L'avv. Mario Giacone è nominato presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1945

De Gasperi — Gronchi — Scoccimarro — Corbino

(16)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1943, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso) ed è stato nominato commissario straordinario il sig. Federico Loreto;

Considerato che il predetto sig. Federico Loreto ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione del sig. Federico Loreto, il sig. Giovanni Sardella di Pietro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(10)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Pachino (Siracusa) della Banca del Sud.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza nella piazza di Pachino (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: Corbino

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 22 marzo 1942, con il quale il sig. Francesco Bugli venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone;

Considerato che il predetto sig. Bugli è decaduto dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Il sig. Francesco Bugli è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

(2285) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo F. Durst & Figli, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società in nome collettivo F. Durst & Figli — industrie chimiche farmaceutiche — con sede in Napoli, via Filangieri n. 67-68 si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società in nome collettivo F. Durst & Figli — industrie chimiche farmaceutiche — con sede in Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ruggi D'Aragona Rodrigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1945

(2350) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 629/22, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base alle elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, via Stefano Canzio n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Alessandro Bezzi.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1945

(2321) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, esercente sartoria e vendita di tessuti, con sede in Trento, via Dordi n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Beltrami Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

(2351) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, via Roma n. 45 (esercizio trattoria denominata « Antica Vigna ») si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Russolo Eugenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2352)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1946 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare per l'anno 1946 lo speciale regime di corresponsione dell'imposta sull'entrata stabilito per l'anno 1945 dal decreto Ministeriale 18 dicembre 1944 per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza e da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazione del bestiame da parte di associazioni mutue;

Considerata altresì l'opportunità di stabilire per lo stesso anno 1946 particolari modalità di pagamento dell'imposta per le entrate conseguite da spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco:

Decreta:

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulante, che provvedono esclusivamente o prevalentemente alla vendita dei prodotti stessi;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti che ne effettuano la rivendita, in via accessoria, insieme ad altri generi e prodotti;

c) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

d) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti e commissionari da parte di privati consumatori;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

f) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione e comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi ne effettua la esportazione.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne *l'immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata ed esclusi i legumi secchi ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, esclusi quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sull'entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura del 7 %, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 14 a 16;

2) per quelli indicati alla lettera *b*): nella misura dell'8 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alle lettere *c*), *d*) e *e*): nella misura del 4 % e nei modi e termini normali, in base

al documento da emettersi di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

4) per quelli indicati alla lettera *f*): nella misura del 4 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi;

5) per quelli indicati alla lettera *g*): nella misura del 4 % e nei modi normali, in base al prezzo di acquisto, su apposito documento da emettersi a cura dell'esportatore entro cinque giorni dall'effettuata esportazione.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, esclusa peraltro l'importazione dei prodotti stessi, per la quale è dovuta l'imposta nella misura normale del 4 %.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta l'imposta, sono soggette alla tassa di bollo ordinaria di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Pubblici esercizi - Artigianato ambulante - Prestazioni al dettaglio - Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole Professioni - Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute - Spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Art. 5.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati, l'imposta, nella normale misura del 4 %, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 14 a 16:

1) esercenti pubblici esercizi;

2) artigiani ambulanti;

3) esercenti prestazioni al dettaglio;

4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;

5) professionisti;

6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chiostri, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Tale regime d'imposizione si applica anche per i bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere. Peraltro, per le vendite al minuto effettuate nei detti negozi, l'imposta sull'entrata si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, mentre per le eventuali vendite fatte ad industriali, commercianti ed altri pubblici esercizi, il tributo è dovuto nei modi e termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti, ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta tanto provvisorio quanto definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli 14 a 16, è ridotto del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalle, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulanti (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi stabiliti dal presente decreto limi-

tatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate, debbono assolvere il tributo giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5, gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita diretta di merci al pubblico, limitatamente a tali vendite l'imposta si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348.

Art. 9.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualunque professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad un'attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Art. 10.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 5, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od accasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giuste le modalità di cui al citato art. 5 *per tutte le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta*.

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Art. 11.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 5 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate, relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 12.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo articolo 14, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti d'aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Art. 13.

Gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo art. 14, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggieri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Dichiarazioni - Liquidazione dell'imposta - Pagamento.

Art. 14.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, che nell'anno 1945 hanno assolto il tributo nei modi normali ovvero in virtù degli accordi stipulati dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1946, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1945.

Per gli esercenti invece che nell'anno 1945 hanno corrisposto l'imposta in base allo speciale regime stabilito dall'art. 3, n. 1, e dall'art. 5 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1944, tien luogo della detta dichiarazione la denunzia dell'entrata conseguita nell'anno 1945, che essi debbono presentare entro il mese di febbraio 1946,

a norma dell'art. 10 del citato decreto, ai fini dell'assestamento del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Gli esercizi che iniziano l'attività nel corso dell'anno, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della attività stessa, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile in un anno.

L'Ufficio del registro per gli esercizi di cui al 2° comma del presente articolo assume a canone provvisorio per l'anno 1946 il canone definitivo dovuto dall'esercente per l'anno 1945, e per gli altri liquida il canone provvisorio sulla base dell'entrata dichiarata.

Ai fini del conguaglio i contribuenti debbono presentare al detto Ufficio, entro il mese di febbraio 1947, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno 1946.

Art. 15.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 14 determinano il canone provvisorio per l'anno 1946, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 16.

Per i contribuenti che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone di imposta e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sulla base delle entrate conseguite dal contribuente nell'anno 1946 e dallo stesso denunziate nel termine stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo, l'Ufficio provvede al conguaglio del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Art. 16.

Il pagamento dei canoni provvisori d'imposta dovuti a norma dei precedenti articoli è effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1946.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 200, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1946.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito al conguaglio del canone provvisorio deve essere effettuato entro il mese di marzo 1947.

Mense militari - Cucine economiche
Mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica

Art. 17.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti . . . . L. 150
da 5.001 a 50.000 . . . . » 300
da 50.001 a 500.000 . . . . » 450
superiore a 500.000 . . . . » 600

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettori o ristoratori, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):
fino a 50 . . . . L. 150
da 51 a 100 . . . . » 250
» 101 a 500 . . . . » 500
» 501 a 1000 . . . . » 1.000
» 1.001 a 5000 . . . . » 1.500
» 5.001 a 10.000 . . . . » 2.000
oltre i 10.000 . . . . » 2.500

Al fine della liquidazione dei canoni d'imposta di cui sopra gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1946 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 300 il versamento deve essere effettuato in unica soluzione il 31 marzo 1946, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1946.

Art. 18.

Quando la gestione delle mense, cucine, refettori e ristoratori di cui al precedente articolo sia data in appalto, l'imposta a cura dell'appaltatore si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

Associazioni mutue - Assicurazione bestiame.

Art. 19.

Per le entrate conseguite a titolo di premio da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1946, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 6,75 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1947.

Art. 20.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(17)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 25 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 108 dell'8 settembre 1945, con il quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata, nella persona del marchese Teodoro Ciccolini;

Vista la comunicazione del Prefetto di Macerata n. 3528 del 24 settembre 1945, con cui viene fatto presente che il marchese Ciccolini non ha accettato la carica di presidente della Giunta precitata;

Ritenuto necessario procedere, in conseguenza, alla sostituzione del ripetuto marchese Ciccolini;

Decreta:

In sostituzione del marchese Teodoro Ciccolini, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata l'avv. Vittorio Cervigni.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e il commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo mandamentale », con sede in Montefalco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 dicembre 1945, si prorogano al 30 giugno 1946 i poteri conferiti al sig. Ponziano Vergari, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo mandamentale », con sede in Montefalco.

(14)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nell'elenco dei candidati, ripartiti nelle diverse sedi di esami, che hanno ottenuto l'idoneità negli esami svoltisi nel 1945 pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 7 dicembre 1945, a pagina 1950, al numero 11 dei candidati della sede di Frosinone, ove è detto: Casatelli Antonio di Errigo 24 - 212, deve dirsi: Casatelli Antonio di Errigo 24 - 215.

(21)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 26 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 31 dicembre 1945, a pag. 2055, all'art. 43, lettera *b*, riga seconda, ove è detto: « rimanenza con la limitazione di un massimo pari al *tre per cento* », deve dire: « rimanenza con la limitazione di un massimo pari al *tre per mille* ».

(20)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.